



COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

(PROVINCIA DI COSENZA)

ORDINANZA N. 10/2015

OGGETTO: Attivazione sportello informativo-ricettivo amianto (eternit).

IL SINDACO

VISTO il comma 5° dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

VISTO, l'art.10 della citata legge che prevede al comma 1° l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia dell'Entrata) e degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

VISTA la L.R. n°14 del 27/04/2011 Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto;

VISTO che la L.R. n°14 del 27/04/2011 all'art. 4 aveva previsto l'approvazione del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC), che doveva essere approvato entro 180 giorni dall'approvazione della suddetta legge;

VERIFICATO che la Regione Calabria risulta attualmente ancora sprovvista dello strumento di pianificazione che regoli tutta la tematica relativa al rischio amianto, in quanto ad oggi tale piano non risulta ancora approvato;

CONSIDERATO che la succitata legge all'art. 6 prevede per i proprietari l'obbligo di comunicare all'ASP di competenza la presenza di amianto, ma rimanda all'approvazione del PRAC di indicare la tipologia e le modalità del relativo adempimento e per i Comuni di attivare, con ordinanza sindacale, uno sportello informativo-ricettivo per l'espletamento delle pratiche di censimento, dandone la dovuta pubblicità;

CONSIDERATO, inoltre, che l'acquisizione dei dati del censimento saranno messi a base del Piano Comunale, che sarà redatto secondo gli indirizzi contenuti nel PRAC pertanto, solo dopo la sua approvazione da parte della Regione Calabria;

RITENUTO di voler adempiere alle prescrizioni della suddetta legge per le parti possibili, in attesa dell'approvazione del PRAC;

CONSIDERATO che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica;

ORDINA

in attesa che venga approvato il Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC), l'attivazione di uno sportello informativo-ricettivo presso l'Ufficio Tecnico Comunale, ove chiunque sia interessato, nelle ore di apertura al pubblico, può richiedere informazioni al Responsabile del servizio tecnico.

La presente ordinanza diventa esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. La stessa viene affissa nelle bacheche e negli spazi posti sulle pubbliche Piazze e vie, e, inoltre, pubblicata sul sito di questo Comune: www.comune.rosetocapospulico.cs.it;

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento, a cura del responsabile del procedimento, alla ASP di Cosenza, all'ARPACAL Dipartimento di Cosenza, alla Prefettura di Cosenza, alla Polizia Municipale Sede, al Comando Stazione Carabinieri di Roseto Capo Spulico.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Giovanni Marangi, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Roseto Capo Spulico;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 24.03.2015

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giovanni Marangi



IL SINDACO

Avv. Rosanna Mazzia



Rosanna Mazzia